

VERBALE N. 11/2020

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE)

Prot.n. 0009467 del 02-07-2020

AOO: CPRFEAOO Cat. 2 Clas. II Cod. IPA r-g768

UFF.: UOR2-RAG

Fasc.



PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 ACCANTONATO A SPESE CORRENTI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti per legge per l'approvazione degli equilibri di bilancio e assestamento di bilancio, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2020-2022 da apportare e degli altri allegati;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO

- l'art.175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:
- *"8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31/ luglio di ciascuna anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";*
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:
 - *"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6;*
 - *2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:*
 - *a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - *b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - *c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
 - *La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*
 - *3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194 comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*
 - *4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.";*

Carli

VISTI

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19;

- le successive norme approvate a livello nazionale relative all'emergenza da COVID-19, e la connessa crisi economica nazionale, che hanno comportato per gli enti locali minori entrate e maggiori spese, in conseguenza della gestione dell'epidemia da coronavirus;
- L'erogazione da parte dello Stato di una quota in acconto di trasferimenti erariali per fronteggiare le citate minori entrate collegate all'emergenza da Covid-19;
- l'analisi svolta dagli uffici comunali, le cui certificazioni risultano conservate agli atti del comune, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2020-2022, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emerso che i programmi e le finalità dell'ente sono in fase di piena attuazione in relazione alle risorse sia correnti che in conto capitale assegnate agli stessi, rendendosi tuttavia necessario alcune variazioni al bilancio 2020-2022 in entrata e spesa, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- La proposte di deliberazione di cui all'oggetto comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2020-2022, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2020, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2020 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto del pareggio di bilancio 2020-2022 a livello previsionale;

DATO ATTO

- che l'ente ai sensi dell'art 142 comma 12-bis del codice della strada, deve provvedere al versamento del 50% dei proventi delle contravvenzioni effettuate su strade di proprietà di altri enti per gli anni dal 2016 al 2019, accantonati nell'avanzo di amministrazione 2019 e pertanto con la presente proposta di deliberazione si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione 2019 accantonato per € 12.850,00 al riversamento agli enti proprietari delle strade del 50% degli importi delle contravvenzioni al netto delle spese sostenute per la riscossione;
- che allo stato attuale l'ente eccetto l'applicazione di avanzo accantonato 2019 al bilancio corrente, di cui al punto precedente, non necessita di alcuna applicazione di avanzo di amministrazione 2019 alla parte corrente del bilancio, né in conseguenza dell'emergenza COVID-19, né per il finanziamento di spese correnti non ripetitive, né a garanzia degli equilibri di bilancio 2020, come si evince dalle note di riscontro dei responsabili di area conservate agli atti, e come si evince dalle variazioni di bilancio 2020-2022, allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;
- Che pertanto il bilancio 2020-2022, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto e non necessita quindi di alcuna applicazione di avanzo di amministrazione disponibile alla parte corrente per garantire gli equilibri di bilancio;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2020 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2020-2022 con le deliberazioni approvate fino ad oggi, compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di

C. Di

amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;

- che il modello aggiornato di F.C.D.E. 2020 a seguito delle variazioni di bilancio, con importo accantonato nel bilancio 2020, dimostra un accantonamento prudenziale e rispettoso degli accantonamenti minimi previsti per legge, con accantonamenti addirittura superiore ai minimi di legge, al fine di preservare l'ente da ogni squilibrio possibile, in caso di minori entrate rispetto alle previsioni con riferimento alle poste soggette a svalutazione crediti, i cui introiti possono essere soggetti a estrema variabilità a causa dell'emergenza Covid-19;
- Che relativamente alle opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2020, che singolarmente siano di importo superiore a € 100.000,00 sarà necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2019-2021, con l'inserimento di tali opere prima della loro realizzazione ;
- Che l'applicazione al bilancio 2020 di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile con destinazione ad investimenti 2020 è congruo e rispettoso di quanto definito in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 avvenuto con deliberazione del C.C. n. 9 del 26/05/2020, dell'avanzo medesimo;
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli;
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.;

RICHIAMATA la Legge n. 145/ del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2020.

DATO ATTO che qualora necessario si provvederà ad eventuali successive variazioni di bilancio 2020-2022 in caso di sopravvenute necessità o novità normative, che abbiano riflessi sugli stanziamenti di bilancio dell'ente;


Il sottoscritto Dott. Ruggero Corbi, Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta avente per oggetto: “ *SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 ACCANTONATO A SPESE CORRENTI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO*” e relativi allegati.

li, 02/07/2020

IL REVISORE UNICO
(Dott. Ruggero Corbi)

Handwritten signature of Ruggero Corbi in black ink.

